



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4976/TR/DI/B

15 APR 2017

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota di Vesta S.p.A. del 31 gennaio 2006 con protocollo n. 3538/BA/db, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2455/QdV/DI del 6 febbraio 2006 con la quale è stato trasmesso il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea";
- Vista la nota di ARPA Veneto relativa al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", consegnato a mano dalla Regione Veneto nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3287/QdV/DI/B del 26 gennaio 2007, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", a condizione che Vesta S.p.A. trasmetta un documento integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;
- Vista la nota di ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia del 23 giugno 2006 con protocollo n. 81929/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione svolte nell'area dell'impianto di depurazione di Vesta S.p.A. a Fusina (VE);

REP. PUBL. ROMA TEL. 06-47501
Add.
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 17514 / 2014
IL CONSIGLIERE

- Visto la nota di Vesta S.p.A. dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38244/PP/sb, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25551/QdV/DI in data 15 dicembre 2006, con la quale si trasmette il documento integrativo al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", come richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006;
- Considerato che gli Uffici della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno esaminato il documento integrativo trasmesso da Vesta S.p.A. di cui al punto precedente e, ritenendo che lo stesso abbia accolto solo parzialmente le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 5 aprile 2006, hanno ribadito alcune prescrizioni;
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Vista la nota di Vesta S.p.A. del 17 maggio 2007 con protocollo n. 17042/PP/pc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12150/QdV/M/DI/B in data 18 maggio 2007, con la quale si comunicano informazioni relativamente ai dati catastali delle aree interessate dal "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3772/QdV/DI del 3 luglio 2007 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", a condizione che Vesta S.p.A. trasmetta un documento integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza 5 aprile 2006;
- Vista la nota della Regione del Veneto del 10 luglio 2012 con protocollo n. 318930, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20584/TRI/DI del 12 luglio 2012 nella quale si comunica che gli interventi ricompresi nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea" non sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 3 aprile 2014 con protocollo n. 54625, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10235/TRI dell'8 aprile 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 1° stralcio: aree scavi costruzione IV linea", trasmesso da Vesta S.p.A. con nota del 31 gennaio 2006 con protocollo n. 3538/BA/db, così come integrato dal documento trasmesso da Vesta S.p.A. con nota dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38244/PP/sb, e dalla nota di Vesta S.p.A. del 17 maggio 2007 con protocollo n. 17042/PP/pc, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. nella fase di collaudo della bonifica mediante rimozione totale dei terreni contaminati, dovranno essere ricercati da ARPAV anche i seguenti analiti: cromo esavalente, cianuri (liberi), fluoruri (solubili); i seguenti composti alifatici clorurati cancerogeni: clorometano, diclorometano, triclorometano, cloruro di vinile, 1,2,3-tricloropropano; composti alifatici clorurati non cancerogeni: 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene; IPA: benzo(a)pirene, dibenzo(a)pirene, indenopirene; nonché tutti gli alifatici alogenati cancerogeni;
 2. il campionamento e l'analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006;
 3. si ribadisce che gli scavi necessari alla costruzione del sedimentatore (profondità ca. 8 m al centro dello scavo) dovranno essere effettuati evitando il rischio di *cross contamination* fra la falda nel riporto e la prima falda;
 4. nei tratti di esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni di collegamento alle vasche devono essere eseguiti i controlli di conformità ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche sul fondo e sulle pareti degli scavi medesimi nel rispetto dei criteri formulati nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006;
 5. in fase di progettazione esecutiva dell'intervento dovrà essere fornita ad ARPA Veneto e alla Provincia di Venezia una descrizione più dettagliata dei flussi di materiali contaminati generati nel corso degli interventi di bonifica, con indicazioni dei volumi e degli impianti utilizzati per il trattamento/smaltimento, anche al fine di consentire alla Provincia di Venezia e all'ARPA Veneto di effettuare i controlli di competenza.
2. Resta salvo l'obbligo di Vesta S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Vesta S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Vesta S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3772/QdV/DI del 3 luglio 2007, una fidejussione bancaria a cura di Vesta S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 4.329.355,45 (quattro milioni trecentoventinovemila e trecentocinquantacinque euro e quarantacinque centesimi).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto n. 266 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 23/3/2011

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa *Silvana Micci*)



